

n. 503/06 RG Cont.

N. 554/07 SENT.

N. 1445 CRON.

N. 593/07 REO.

Applicate marche
per euro 6,20

sull'originale:

Trieste, 26/01/08

Il Funzionario



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, composta dai Signori

Magistrati:

- dott. Oliviero DRIGANI - Presidente
- dott. Francesca MULLONI - Consigliere
- dott. Claudio CERRONI - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

nella causa civile di II grado iscritta al n. 503/06 RG Cont., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 21.9.06 cron. n. 20258-20259 Triglia Giuseppe Aiut. Uff. Giud. della Corte d'Appello di Trieste

DA


[REDACTED] sapa, in persona del legale rappresentante, con gli avv. L. Zitiello, F. Civale e A. Rosaroni per mandato a margine dell'atto di citazione in appello

- APPELLANTE -

CONTRO

[REDACTED] con gli avv. [REDACTED] e [REDACTED] per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello

- APPELLATI -



*Appello:
intermediario
fluviana -*

OGGETTO: intermediazione finanziaria (rif. sent. Trib. Udine n. 805/06 dd. 5.5/22.6.06)

Causa iscritta a ruolo il 28.9.2006 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.5.2007. Relatore il Consigliere dott. Cerroni

CONCLUSIONI

Per l' appellante:

Voglia l' Ill. mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in parziale riforma della sentenza n. 805/2006, pubblicata in data 22 giugno 2006 ed emessa dal Tribunale di Udine in composizione collegiale, così provvedere:

NEL MERITO

IN VIA PRELIMINARE

accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento danni proposta in primo grado dai Sig.ri [REDACTED] [REDACTED] per carenza dei presupposti di legge sulla base delle ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi.

IN VIA PRINCIPALE

rigettare tutte le domande formulate dai Sig.ri [REDACTED] [REDACTED] in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi.

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità *ex adverso* formulata, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dai Sig.ri [REDACTED] [REDACTED] per l'acquisto dei

titoli obbligazionari Argentina individuati in narrativa, condannare i Sig.ri [REDACTED] a restituire alla Banca i suddetti titoli, nonché le cedole incassate in virtù dei predetti acquisti, pari a complessivi Euro 3.718,74;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata dai Sig.ri [REDACTED] escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi.

IN VIA ISTRUTTORIA

- respingere la richiesta di CTU avanzata da controparte in quanto inammissibile per le ragioni svolte negli atti di primo grado.

- respingere la richiesta di prova per testi avanzata da controparte in quanto inammissibile. I capitoli di prova sono infatti formulati in modo assolutamente generico, implicano valutazioni del teste, sono contrari al divieto di cui all'art. 2722 c.c.;

- in subordine, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale dedotta dagli attori, in tutto o in parte, ammettersi la [REDACTED] alla prova contraria con il teste sotto indicato;

- ammettere la Banca alla prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:

1. Vero che in relazione alla richiesta di acquisto di Obbligazioni Argentina, Lei ha informato la Sig.ra [REDACTED] che si trattava di obbligazioni emesse da uno Stato emergente caratterizzate da un rischio paese.

2. Vero che in relazione alla richiesta di acquisto di Obbligazioni Argentina, Lei ha informato la Sig.ra [REDACTED] delle specifiche caratteristiche e della rischiosità dell'investimento.

3. Vero che in relazione alla richiesta di acquisto di Obbligazioni Argentina, Lei richiamava l'attenzione della Sig.ra [REDACTED] sull'inadeguatezza dell'operazione.

Si indica quale teste: sig. [REDACTED], via [REDACTED], n. [REDACTED] - Udine.

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA di entrambi i giudizi.

Per gli appellati:

NEL MERITO:

IN VIA PRINCIPALE:

1. Confermare interamente la sentenza di primo grado n. 805/2006 del Tribunale di Udine, accertando e dichiarando l'illegittimità e la responsabilità della condotta della [REDACTED] in relazione agli obblighi su di essa gravanti in relazione alla succitate norme.

2. Respingere la domanda d'appello proposta dalla [REDACTED] nei confronti dei convenuti appellati o ridurla nei termini che verranno ritenuti di giustizia.

IN OGNI CASO:

Condannare la Banca appellante a rifondere ai convenuti appellati le spese borsuali, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato del presente giudizio di appello.

IN VIA ISTRUTTORIA:

1. Respingere le istanze istruttorie formulate dall'attrice appellante per i motivi sopra esposti.

2. Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:


1"Vero che la signora [REDACTED] è pensionata, ex impiegata amministrativa, il signor [REDACTED] è pensionato, ex dipendente di una azienda del settore chimico"

2"Vero che il funzionario della [REDACTED] addetto all'ufficio titoli, il signor [REDACTED], proponeva agli odierni appellati l'acquisto di obbligazioni emesse dallo stato Argentina, asserendo che esse costituivano un investimento senza rischi, in quanto nessuno Stato era mai venuto meno ai suoi obblighi di pagamento di titoli obbligazionari"

3"Vero che gli odierni appellati si affidavano a detto consiglio ribadendo comunque che era loro intenzione mantenere fede alla bassa propensione al rischio che aveva sempre contraddistinto i loro investimenti, in quanto intendevano trarre una rendita certa"

4"Vero che nell'estate del 2001 gli odierni appellati si recavano presso la filiale della [REDACTED] e riferivano al funzionario [REDACTED] che era loro intenzione vendere i titoli Argentina in quanto necessitavano di liquidità per acquistare un immobile"

5"Vero che in tale occasione il suddetto funzionario riferiva agli odierni appellati che era assolutamente privo di senso vendere le obbligazioni argentine per utilizzare il denaro per un acquisto, in quanto i titoli in parola rendevano l'8,50%, mentre la banca avrebbe concesso il mutuo per l'acquisto dell'immobile ad un tasso del 4,35%"



IL CANCELLIER
Marina Mascia

6“Vero che il signor [redacted] si rifiutava pertanto di dare corso all'operazione richiesta”

7“Vero che a seguito di tale colloquio gli odierni appellati rinunciavano a vendere le obbligazioni argentine nel mese di settembre del 2001, e sottoscrivevano contratto di mutuo per la complessiva somma di € 67.139,40”

Si indicano quali testi:

- il signor [redacted] di Udine, Via [redacted] n. [redacted];
- il signor [redacted] di Udine;
- la signora [redacted] di [redacted].

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2005 [redacted] [redacted] sulla premessa di essere pensionati privi di conoscenza dei mercati finanziari e di essere da circa 30 anni correntisti della filiale di [redacted] della [redacted], ora [redacted] [redacted] di avere acceso nel 1998 un *dossier titoli* ma di avere sempre palesato scarsa propensione al rischio, come si evinceva anche dai precedenti investimenti, costituiti solamente da obbligazioni della [redacted] [redacted] che nel 2000 gli esponenti erano stati convinti da funzionari dell'Istituto di credito, che gestivano la somma presente su detto *dossier*, ad acquistare obbligazioni per € 25.000,00 emesse dalla Repubblica Argentina, in considerazione dell'affermata inesistenza di rischio, mentre l'anno successivo avevano contratto – sempre su consiglio di dipendenti dell'Istituto – un mutuo di complessivi € 67.139,40 per l'acquisto di un immobile, senza estinguere il rapporto obbligazionario (in considerazione

della pretesa convenienza, evidenziata dai dipendenti della banca, del mantenimento del prodotto finanziario in relazione al suo rendimento ed al tasso d'interesse invece applicato al mutuo); che costituivano circostanze notorie tanto la sospensione del rimborso delle obbligazioni da parte dello Stato argentino quanto la natura del tutto inaccettabile delle proposte di rimborso provenienti dalle autorità di tale Stato, e che il danno subito dagli esponenti era dato dall'intero ammontare delle somme investite, pari al totale del denaro presente sul *dossier*; che la banca era soggetto abilitato a svolgere attività di negoziazione di valori mobiliari, a gestire portafogli per conto terzi e a svolgere attività di intermediazione, mentre in ogni caso sussistevano i servizi accessori di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari nonché di consulenza in tale materia; che in specie l'Istituto di credito - cui incombeva l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza - non aveva rispettato l'obbligo di stipulare in forma scritta il contratto di deposito, amministrazione e gestione titoli, mentre non era stato fatto sottoscrivere agli esponenti il questionario relativo alla loro propensione al rischio, né era stato consegnato il documento sui rischi generali di investimento; che in proposito non erano stati osservati gli obblighi previsti a carico dell'intermediario finanziario dagli artt. 94, 96 e 97 t.u.f., in violazione dei principi di correttezza e trasparenza, mentre era stata consigliata un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione alla loro propensione al rischio, e non era stata fornita alcuna informazione sul rischio crescente connesso alle obbligazioni dello Stato argentino; che, in forza della norma generale di cui all'art. 1337 cod. civ. e della norma speciale dell'art. 21 t.u.f., la banca avrebbe dovuto

fornire adeguata informazione agli attori sconsigliando l'acquisto delle obbligazioni argentine; che pertanto l'acquisto andava considerato nullo per assenza del consenso dei clienti, mentre andava verificata l'illiceità della condotta della banca, un cui funzionario aveva addirittura dissuaso gli esponenti dal vendere i titoli convincendoli a stipulare invece un mutuo per l'acquisto dell'abitazione, mentre non era stata mai proposta alcuna soluzione alternativa quantomeno per limitare il pregiudizio, né era stata fornita informativa di sorta sull'andamento dei titoli, convenivano la Banca avanti al Tribunale di Udine per sentire dichiarare la nullità dell'operazione di acquisto delle obbligazioni e l'illegittimità della condotta della banca, con la condanna dell'Istituto alla restituzione della somma di € 25.000,00 oltre ad accessori, nonché al risarcimento del danno quantificato in € 4.500,00. In via subordinata insistevano per il risarcimento del danno a norma degli artt. 1337 e 2043 cod. civ., e comunque per l'esperimento di CTU sulla ricostruzione del rapporto e sulla presenza dei titoli nel paniere della banca. Si costituiva la banca contestando la pretesa di controparte.

L'Istituto di credito sottolineava come il contratto di deposito titoli ed il mandato per la negoziazione erano stati stipulati per iscritto, mentre i clienti - al momento della stipulazione del primo contratto - non avevano inteso fornire le informazioni relative alla loro situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento. Del pari era stato loro consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari allorché detta consegna era divenuta obbligatoria.

In fatto, osservava che anche in precedenza gli attori avevano effettuato investimenti a rischio medio, ed avevano sempre ricevuto dall'Istituto - che

tra l'altro aveva acquistato da altra banca le obbligazioni argentine richieste dagli attori - le informazioni adeguate sulla natura del rischio, senza manifestare in alcun modo l'intenzione di alienare i titoli. Ribadiva come al momento di sottoscrizione dei titoli non era affatto prevedibile la successiva insolvenza argentina, e che comunque gli attori avevano sottoscritto una dichiarazione in cui riconoscevano la natura non adeguata dell'investimento in relazione alla linea di investimento concordata.

In diritto, ricordava che non vi era stata sollecitazione all'investimento né era intercorso alcun rapporto di natura gestoria, e che gli attori avevano ammesso di avere dato indicazioni circa la loro bassa propensione al rischio.

In ogni caso, la mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti non era idonea a dimostrare la mancata ottemperanza degli obblighi informativi.

Sotto il profilo risarcitorio, infine, il danno non poteva essere determinato atteso che i titoli conservavano un loro valore. Eccepiva il concorso di colpa degli attori, e rilevava come dall'ammontare del risarcimento andasse comunque detratto l'importo delle cedole incassate.

Il Tribunale di Udine - in esito ad istruttoria documentale ed all'esperimento di CTU avente ad oggetto la quantificazione del danno - accoglieva la domanda per quanto di ragione, condannando la Banca convenuta al pagamento della somma capitale di € 21.562,11, oltre agli interessi dal momento di pubblicazione della decisione ed alla rifusione delle spese processuali.

Il primo Giudice osservava infatti che - quanto alle inadempienze lamentate dagli attori - era emerso che la banca non aveva provato di avere assolto agli



obblighi di raccolta delle informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento e l'esperienza dei clienti in materia di investimenti in strumenti finanziari; né risultava avere consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, obbligo ulteriore rispetto a quello avente ad oggetto le informazioni da fornire in relazione al singolo strumento finanziario. L'intermediario finanziario era quindi responsabile delle conseguenze dannose derivate dal non meditato investimento.

In relazione alle conseguenze di siffatta situazione, la violazione dei doveri si era verificata nell'ambito di un rapporto contrattuale già concluso, per cui poteva essere richiesta la risoluzione del contratto, mentre - sotto il profilo della quantificazione del pregiudizio in relazione al danno emergente - esso andava determinato nella somma di € 15.046,62, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dei titoli ed il loro residuo valore, ulteriormente ridotto in ragione delle cedole comunque incassate dal prestito obbligazionario.

Per quanto riguardava infine il lucro cessante, detto mancato guadagno poteva determinarsi in € 6.515,49, pari al reddito di un analogo investimento in BTP emessi nel medesimo periodo. Né, infine, poteva ravvisarsi un concorso di colpa degli attori.

Avverso la predetta decisione la [REDACTED] proponeva appello con cinque articolati motivi di gravame.

I coniugi [REDACTED] resistevano con comparsa di risposta chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.

Radicatasi così la lite, la causa era infine trattenuta per la decisione all'udienza del 16 maggio 2007 sulle conclusioni anche istruttorie di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

Col primo motivo di gravame la Banca ha lamentato che il primo Giudice non aveva ammesso la prova testimoniale al fine di verificare l'adempimento degli obblighi informativi e che, soprattutto, aveva riconosciuto la responsabilità della Banca per non avere consegnato il documento sui rischi negli investimenti finanziari benché, al momento della stipulazione del contratto di negoziazione risalente al 1994, detta consegna non fosse oggetto di alcun obbligo. Laddove comunque gli [REDACTED] avevano contestato il solo ordine di investimento in obbligazioni argentine, e non il contratto di negoziazione e le altre operazioni così effettuate.

Col secondo motivo d'appello la Banca ha così ricordato come a suo tempo, ossia all'epoca dell'instaurazione del rapporto finanziario con gli appellati, essa avesse loro richiesto le informazioni su situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, e che costoro si erano rifiutati di fornirle. Con riferimento peraltro ai Rischi generali sugli investimenti in strumenti finanziari, l'Istituto aveva comunque consegnato il Documento informativo relativo al Servizio Borsa Titoli fornito dalla [REDACTED], ed in ogni caso - prima dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine - gli [REDACTED] avevano effettuato diversi investimenti in titoli obbligazionari della medesima Banca e dell'Enel, nonché in fondi comuni di investimento Arca, il cui controvalore di smobilizzo era stato successivamente impiegato - nonostante la documentale segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - per l'acquisizione dei titoli latinoamericani. A questo proposito, comunque, e preso atto dell'ordine scritto che disponeva di dare corso all'operazione, la

Banca aveva provveduto all'acquisto delle obbligazioni presso la Banca Commerciale Italiana, ed il rapporto si era svolto senza lamentele di sorta.

Col terzo motivo di gravame, ed in relazione all'adempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'Istituto di credito (con particolare riguardo agli inadempimenti rilevati dal Tribunale di Udine circa l'omessa consegna del documento sui rischi generali e l'omessa assunzione delle informazioni circa l'esperienza in strumenti finanziari), l'Istituto appellante ha rilevato che la consegna della documentazione informativa sui rischi doveva avvenire prima di iniziare la prestazione del servizio di investimento, mentre l'acquisizione delle informazioni dalla clientela andava effettuata senza vincoli di forma, ed era invero necessario e sufficiente che l'operatore avesse acquisito le informazioni. In proposito, gli stessi attori avevano invero dato atto in atto di citazione di avere ribadito ai funzionari della banca che era loro intenzione mantenere fede alla bassa propensione al rischio, ed era quindi evidente che la stessa Banca aveva così acquisito le relative notizie in ordine alla propensione al rischio da assumere. Né, altrimenti, avrebbe avuto senso richiedere alla Banca di mantenere una linea di investimenti coerente al basso rischio desiderato.

D'altronde, al riguardo, la cd. clausola di inadeguatezza creava una sorta di presunzione qualificata di avere fornito alla clientela tutte le informazioni necessarie al fine di valutare l'investimento, ed invero non poteva ragionevolmente parlarsi di inadeguatezza dell'operazione se prima non fossero state assunte le informazioni su esperienza, obiettivi e propensione al rischio del cliente in relazione al titolo richiesto. Né la segnalazione di inadeguatezza concerneva lo stato di crisi dell'emittente (stato di crisi che

tra l'altro non era emerso all'epoca dell'investimento finanziario), bensì riguardava la scelta dell'operazione in relazione al profilo di rischio degli attori, e ciò era avvenuto in evidenza all'esito della raccolta delle informazioni sulle specifiche caratteristiche della clientela in questione.

Per ciò riguardava poi l'omessa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, la Banca ha osservato che al momento della stipula del contratto di negoziazione e di apertura del deposito titoli essa non era tenuta alla consegna del Documento generale, e che comunque i clienti – a dimostrazione dell'esistenza di un'informativa generale sui predetti rischi - avevano preso visione del Documento informativo relativo al Servizio Borsa Titoli offerto dalla Banca

In ogni caso, poi, l'informativa specifica sui titoli argentini doveva considerarsi di rango superiore rispetto all'informativa generale, che tra l'altro non poteva non essere stata fornita proprio per la dovuta spiegazione circa la singola operazione compiuta.

In relazione poi al nesso di causalità tra violazione e danno, l'appellante ha osservato come non fosse stato affatto provato dagli attori che – se la banca avesse loro consegnato il documento sui rischi generali – essi non avrebbero investito in *bond* argentini. In particolare, la prova del nesso incombeva senz'altro sugli istanti, e il Tribunale di Udine aveva invece errato nel presumere l'esistenza di un nesso di causalità tra violazione delle regole informative e danno provocato. Ma, in ogni caso, l'ordine di dare comunque corso all'operazione finanziaria, nonostante la segnalazione di



inadeguatezza, aveva di fatto esonerato l'Istituto da ogni responsabilità sull'esito dell'investimento.

Accanto a ciò, l'Istituto ha insistito per l'assunzione delle prove orali circa l'avvenuto adempimento da parte della Banca degli obblighi informativi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento Consob, qualora non fosse stato condiviso il carattere assorbente della segnalazione di inadeguatezza.

Col quarto motivo d'appello, ed in relazione alla quantificazione della condanna, la Banca appellante ha osservato che incombeva semmai agli attori la prova di dimostrare che, se adeguatamente informati, avrebbero orientato i propri investimenti in titoli a basso rischio piuttosto che in prodotti maggiormente speculativi. Al contrario, era emerso comunque che nel medesimo periodo gli [REDACTED] si erano rivolti a titoli di maggiore incidenza speculativa rispetto ai titoli di Stato, alla ricerca evidentemente di rendimenti superiori rispetto a quelli garantiti dal debito pubblico.

Col quinto e ultimo motivo di gravame la Banca appellante ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, atteso che gli attori non avevano venduto i titoli e che questi ultimi avevano ancora un valore, variabile in ragione dell'andamento dei mercati finanziari. Sì che un danno non era né individuato né individuabile, e la minusvalenza nel patrimonio degli attori era meramente potenziale.

Tra l'altro, a questo proposito, i coniugi [REDACTED] avevano dato mandato all'Associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini, sì che doveva considerarsi ancora pendente la trattativa per il rimborso del debito. In ogni caso, i danni lamentati dovevano ascriversi alla condotta degli attori,

i quali avevano impartito specifica disposizione di acquisto di obbligazioni argentine e – nonostante il regolare invio degli estratti conto del *dossier* titoli – non avevano inteso attivarsi diversamente, eventualmente richiedendo il disinvestimento. Il fatto colposo del creditore aveva comunque concorso a provocare il danno, e comunque i danni avrebbero potuto essere evitati usando l'ordinaria diligenza.

Atteso ciò, il gravame può essere complessivamente considerato e si presenta meritevole di accoglimento.

Il primo Giudice ha ravvisato la fondatezza della domanda, a prescindere da ogni ulteriore questione (di cui *infra*), sul rilievo che la Banca odierna appellante non aveva curato la predisposizione del questionario relativo alla propensione al rischio degli investitori, né aveva provveduto a consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.

A questo proposito, e traendo spunto da siffatti inadempimenti, il Tribunale di Udine ha quindi osservato come la mancata conoscenza delle caratteristiche di massima del mercato finanziario e dei rischi connessi agli investimenti in titoli doveva presumersi in relazione con un'operazione non adeguatamente meditata e compiuta senza la necessaria consapevolezza. Si che l'intermediario finanziario doveva ritenersi responsabile delle conseguenze dannose dell'investimento.

Ciò rilevato, va ricordato in fatto – ed è circostanza documentale – che gli odierni appellati avevano conferito alla Banca un mandato per la negoziazione di valori mobiliari, cui si era affiancato un contratto di deposito di titoli in custodia ed amministrazione. Del pari ed in conseguenza di ciò, alcun rilievo hanno – come già sottolineato dal primo Giudice - le

contestazioni in tema di obblighi correlati ad ipotesi di sollecitazione all'investimento ovvero di gestione di portafogli di investimento. In specie, infatti, oggetto del contratto era la singola operazione di acquisto ovvero di vendita del titolo finanziario.

Nell'ambito altresì dei rapporti contrattuali, gli odierni appellanti, con nota del 23 agosto 1994, dichiararono di non voler fornire alcuna informazione circa la loro situazione finanziaria, "pur avvertiti dell'importanza delle informazioni richieste".

Ciò rilevato, è altresì documentale la stipulazione per iscritto tanto dei contratti originari, risalenti al 1994, quanto dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine.


Vero è, peraltro, che non risultano formalmente richieste all'investitore notizie "circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio" (cfr. art. 28 comma 1 lett. a) del regolamento Consob 11522/98 e succ. mod.). Laddove peraltro solamente l'eventuale rifiuto di fornire tali notizie deve risultare dal contratto concluso con gli investitori.

Alla stregua di quanto sopra, da un lato - attesa la documentale mancata raccolta di informazioni - la Banca doveva collocare gli attori nella categoria più conservativa degli investitori (cfr. altresì la giurisprudenza in proposito ricordata dagli stessi appellati). Dall'altro la Corte comunque ritiene che siffatta omissione appare superata dalla dichiarazione di inadeguatezza sottoscritta dalla [REDACTED]

Al riguardo, infatti, la ██████ legittimata ad operare disgiuntamente dall'altro intestatario, ebbe a rilasciare dichiarazione ("Prendiamo atto delle indicazioni sottoriportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione: titolo non quotato - operazione non allineata alla linea di inv. concordata - comunicazione: lettera") con la quale, resa comunque edotta del fatto che tale operazione non era adeguata al suo profilo di rischio, ha comunque inteso dare ordine per la sua esecuzione.

Né è stato dimostrato dagli attori che la Banca, al momento dell'acquisto dei titoli in oggetto, fosse in possesso di particolari notizie sulla solidità economica dell'emittente - che altri non è comunque che un ormai antico Stato sovrano - ovvero sulla sua eventuale situazione di insolvenza, contemporaneamente astenendosi dal rivelarle al cliente.

In proposito, inoltre, già in atto di citazione di primo grado gli odierni appellati hanno dato atto di avere sempre ribadito ai funzionari bancari che "era loro intenzione mantenere fede alla bassa propensione al rischio". Al contempo, è altresì emerso in sede documentale che gli odierni appellati non erano del tutto digiuni in tema di investimenti e che - a parte le dichiarazioni così spontaneamente riferite nell'atto introduttivo del giudizio - da anni operavano nel campo azionario (sia pure acquistando azioni non certamente di cospicuo rischio come quelle dell'ente elettrico) e comunque nell'ambito di strumenti finanziari non proprio elementari, quali i fondi obbligazionari (invero dismessi nell'imminenza, e ragionevolmente al fine, dell'acquisto di obbligazioni argentine, all'evidenza di redditività maggiore).



[Handwritten signature]

In tale situazione, quindi, il normale operatore bancario aveva avuto modo di apprezzare il complessivo profilo economico e finanziario dei clienti, anche in relazione alle pregresse esperienze maturate, ormai ripetute nel tempo in considerazione del fatto che il *dossier* titoli era attivo dal 1994. Si che, attesa anche la riconosciuta libertà di forma connessa a siffatta attività informativa, non può ragionevolmente negarsi che l'operatore sia stato in possesso di adeguate notizie circa il proprio cliente, di costante propensione al basso rischio e titolare altresì di trentennale rapporto di conto corrente con la medesima banca (cfr. atto di citazione), circostanza quest'ultima che induce semmai a ritenere che la banca medesima fosse – per definizione – nella piena conoscenza di ogni profilo economico dei propri clienti.

Coerente e non di mero stile appare quindi il contenuto della clausola fatta sottoscrivere dalla ██████ pienamente legittimata a farlo anche per il coniuge ("Prendiamo atto delle indicazioni sottoriportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l'operazione: titolo non quotato – operazione non allineata alla linea di inv. concordata – comunicazione: lettera"), dal momento che il mondo degli investimenti (contrariamente alle iniziali affermazioni della difesa degli attori, che invece aveva sostenuto come l'unico acquisto di strumenti finanziari avesse avuto ad oggetto azioni della stessa Banca odierna appellante) era tutt'altro che ignoto agli ██████ che ben potevano rappresentarsi utilità e rischio di siffatte operazioni economiche.

E' quindi evidente che l'acquisto di obbligazioni aventi obiettivamente natura speculativa si poneva in contrasto con le pregresse scelte di investimento degli attori, ed invero è documentale l'avvertenza circa il

mancato allineamento (ossia all'inadeguatezza) dell'investimento in relazione alle pregresse operazioni. D'altronde appartiene alla cultura elementare dell'investitore il principio che ad un rendimento più alto del prodotto finanziario corrisponda un maggiore rischio. Ed invero non è credibile che non sorgessero perplessità o comunque attenzioni particolari, in chi non era proprio disabituato alle operazioni su titoli, nel momento in cui era pienamente a conoscenza (v. anche capitolato di prova testimoniale) che le obbligazioni argentine rendevano addirittura, nel 2000-2001, l'8,50% annuo.

Ciò premesso, quindi, l'ordine in questione va senz'altro considerato valido, come è stato correttamente rilevato anche dal primo Giudice.

In forza invero della sottoscrizione della dichiarazione la [REDACTED] ha così ammesso che la Banca, e nella specie il funzionario che ha dato seguito al suo ordine, le ha rivolto le avvertenze in ordine all'inadeguatezza di quella specifica operazione.

Poiché il relativo obbligo grava sulla Banca, la dichiarazione resa dall'investitore avente ad oggetto una specifica condotta tenuta dall'intermediario si configura a tutti gli effetti come una "dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte", ossia si tratta di una confessione secondo la definizione fornita dall'art. 2730 cod. civ. Da quanto esposto discende allora che la sottoscrizione apposta in calce alla riportata dichiarazione non può che avere il valore probatorio di dimostrare in giudizio che all'investitore sono state rese le avvertenze in ordine all'acquisto, rispettando così gli obblighi imposti alla banca dall'art. 29 reg. Consob.

D'altronde a ben poco rileva che la sottoscrizione sia stata apposta dalla [REDACTED] e non dal [REDACTED] il cui nominativo era stato all'evidenza predisposto in formato elettronico. Vero è, infatti, che entrambi gli intestatari erano autorizzati ad operare sul rapporto anche in via disgiuntiva, come avvenuto in specie.

In altre parole, ed anche alla stregua delle ulteriori osservazioni che precedono, se è vero che non vi sono riscontri documentali circa l'avvenuta raccolta delle notizie da parte della Banca, tale omissione appare superata dalla dichiarazione di inadeguatezza sottoscritta dalla [REDACTED] in forza della quale costei - come si è visto - pur edotta del fatto che l'operazione finanziaria non era adeguata al profilo di rischio ("operazione non allineata"), ha comunque inteso effettuarla.

Il Tribunale di Udine ha poi giudicato la fondatezza della doglianza circa la mancata consegna agli odierni appellati del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari.

A questo proposito, peraltro, gli attori non hanno mai neppure allegato che siffatto inadempimento - ammesso che di inadempimento si tratti - deve porsi in nesso di causalità con l'acquisto dei titoli argentini.

Come si può facilmente evincere dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado, gli odierni appellati si sono largamente lamentati delle pretese omesse informazioni da parte dell'Istituto di credito circa le condizioni del soggetto emittente le obbligazioni, peraltro introducendo considerazioni - su ipotesi di sollecitazione al pubblico ovvero di gestione patrimoniale - del tutto estranee alla fattispecie di causa, tant'è che al riguardo non si è levata doglianza nel presente grado.


Per quanto invece concerne le specifiche omissioni rinvenute dal primo Giudice, gli attori si sono limitati a rilevare come la Banca non avesse adempiuto alle prescrizioni così previste, ma non hanno neppure allegato che, in caso di rispetto della prescrizione formale (in specie la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari), essi avrebbero desistito dall'investimento, così evitando la perdita di capitale poi verificatasi.

In altre parole, non ritiene la Corte che siffatti inadempimenti della banca devono porsi in nesso causale col pregiudizio sofferto. Né, per vero, la legge o il regolamento hanno espressamente derogato, al riguardo, ai principi generali su obbligazioni e distribuzione dell'onere della prova in caso di dedotto inadempimento di una parte.

L'ordine di acquisto delle obbligazioni è stato infatti impartito e confermato dagli odierni appellati, nonostante le avvertenze ricevute e nella piena consapevolezza di conseguire l'esorbitante – ma assai sospetto anche per investitori non professionali sebbene non privi di esperienza come gli [REDACTED] - rendimento dell'8,5% annuo, per raggiungere il quale era stata liquidata la quota di partecipazione al fondo obbligazionario precedentemente detenuto.

Allo stesso tempo, non possono essere accolte le istanze di prova orale siccome proposte dagli appellati.

Se infatti, quanto alle richieste di prova testimoniale relative alla genesi dell'ordine di acquisto dei titoli argentini, gli eventuali suggerimenti provenienti dall'istituto bancario appaiono comunque integrati e superati dalla documentazione scritta cui si è ampiamente accennato, le istanze



istruttorie concernenti il preteso mancato smobilizzo obbligazionario non appaiono né rilevanti né ammissibili.

Da un lato, infatti, la prova appare in sé contraddittoria, laddove si intende contestualmente accreditare la tesi addirittura di un "rifiuto" del funzionario a dare corso alla vendita delle obbligazioni argentine, ma della conseguente rinuncia (quindi volontaria e derivante da autonoma scelta degli investitori) di procedere al prospettato smobilizzo; dall'altro ancora si introduce un elemento valutativo ("vero che a seguito di tale colloquio...") istituzionalmente precluso in sede di prova testimoniale.

Accanto a tali rilievi, comunque, l'offerta istruttoria si presenta in realtà irrilevante, dal momento che nulla viene ivi detto circa la possibile carenza di informazioni sull'eventuale insolvenza dello Stato argentino, ovvero in ordine a possibili informazioni dolosamente rese dal funzionario bancario. In proposito, tra l'altro, va invero rilevato che ancora nel mese di giugno 2001, ossia nell'immediatezza dei pretesi colloqui tra attori e banca sull'eventuale smobilizzo delle obbligazioni, gli odierni appellati ebbero a riscuotere regolarmente una cedola del prestito obbligazionario. Sì che, in tale situazione, ed alla stregua delle osservazioni che precedono, il funzionario bancario ebbe solamente, al più, a descrivere le condizioni del prestito obbligazionario rispetto al tasso applicato al mutuo immobiliare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello va accolto, con la conseguente riforma della prima sentenza ed il rigetto delle domande degli odierni appellati.

Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Trieste, II sezione civile, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:

- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. 805/06 dd. 5.5/22.6.06, rigetta le domande degli appellati [REDACTED]

- compensa le spese processuali dei due gradi di giudizio.

Trieste, 26.9.2007

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Marina Mascia

Depositato in cancelleria il 18.10.2007
pubblicata il 19.OTT 2007

Il Cancelliere